

COMUNE DI MONTU' BECCARIA
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO**

Il presente Regolamento è stato adottato con deliberazione C.C. n. 40 del 29.09.2011

ESECUTIVA IL 29.09.2011

ART. 1 - FINALITA' DEL SERVIZIO

Il Servizio di trasporto scolastico è istituito per agevolare l'accesso degli utenti al sistema scolastico pubblico e la fruizione delle opportunità didattiche presenti sul territorio, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale vigente in materia di diritto allo studio.

Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato annualmente, secondo il calendario scolastico, e, articolandosi su orari e pomeridiani.

ART 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto prevalentemente ai bambini residenti nel Comune di Montù Beccaria, che frequentano la scuola dell'Infanzia la scuola Primaria Statale e la scuola Secondaria di Primo Grado. Potranno fruire altresì del servizio i bambini residenti nei Comuni convenzionati compatibilmente con gli impegni dello scuolabus per il trasporto degli studenti residenti.

Il servizio di norma viene assicurato solo nel caso in cui l'abitazione dell'alunno disti oltre mt. 300 calcolando il percorso stradale più breve dalla casa all'istituzione scolastica frequentata, salvo casi che saranno valutati singolarmente.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione del servizio è affidata al Servizio Tecnico e potrà essere erogato sia attraverso l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunale, ove prestano servizio autisti dipendenti dell'Amministrazione Comunale, sia per mezzo di un servizio dato in appalto ad una ditta esterna o contemporaneamente per mezzo di tutte e due le modalità, perseguendo obiettivi di efficacia e di efficienza.

I percorsi, le fermate e gli orari saranno determinati annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico, dal Responsabile dell'Ufficio di Tecnico il quale terrà conto:

- delle richieste pervenute dagli aventi diritto;
- degli orari effettuati dalle diverse classi, tenendo conto in particolare degli orari di entrata e dell'organizzazione dei rientri pomeridiani previsti dalle scuole;
- del calendario scolastico
- dell'esigenza di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza del servizio.

Nel caso di più moduli orari nella stessa scuola, si individueranno in collaborazione col Dirigente scolastico le soluzioni organizzative più efficaci per assicurare la migliore risposta alle esigenze di trasporto.

Non è previsto il servizio per le entrate e le uscite intermedie, rispetto agli orari di inizio e termine delle lezioni, fatto salvo per i casi in cui l'entrata o l'uscita in orario diverso riguardino tutti gli alunni del plesso scolastico, previa precedente comunicazione da parte del Dirigente Scolastico.

ART. 4 – FERMATE DELLO SCUOLABUS

Il carico e lo scarico dei bambini può avvenire o nelle fermate prestabilite all'inizio dell'anno scolastico ed opportunamente segnalate con apposita segnaletica verticale o direttamente presso le abitazioni degli alunni.

Qualora l'Amministrazione Comunale optasse per l'istituzione di fermate prestabilite ed opportunamente segnalate, le stesse dovranno rispettare i seguenti criteri:

- a. il numero dei bambini per ogni fermata non deve essere, di norma, inferiore a 3;
- b. le fermate devono avere tra di loro una distanza non inferiore a 200 metri;
- c. deve essere assicurata l'attesa e la discesa degli alunni in condizioni di sicurezza;
- d. per quanto possibile la fermata deve essere individuata in modo da evitare agli alunni di attraversare la strada dopo la discesa dallo scuolabus;
- e. si cercherà di evitare un'eccessiva frammentazione dei percorsi, tale da determinare un allungamento dei tempi di percorrenza, nell'obiettivo di ridurre al minimo la permanenza degli utenti sullo scuolabus e di assicurare il rispetto degli orari scolastici.

Ulteriori fermate potranno essere autorizzate solo in casi particolari, in relazione alla necessità di garantire la massima sicurezza per i bambini o per esigenze segnalate dai Servizi Sociali.

ART. 5 - AMMISSIONE AL SERVIZIO

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda, su appositi moduli, all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 30 giugno dell'anno scolastico precedente a quello di iscrizione.

L'iscrizione viene fissata entro il termine anticipato rispetto all'inizio dell'anno scolastico per consentire l'organizzazione del servizio.

L'iscrizione al servizio è valida per il solo anno scolastico di riferimento; la domanda di iscrizione deve essere presentata annualmente sia coloro che intendono usufruire del servizio per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo..

Le richieste presentate oltre tale termine potranno essere soddisfatte se e in quanto compatibili con l'organizzazione già in essere del servizio stesso e con i posti disponibili.

L'accoglimento o il diniego della domanda deve essere comunicato al richiedente, prima dell'inizio dell'anno scolastico.

La presentazione della domanda comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento. I genitori dovranno ritirare e sottoscrivere l'avvenuta ricezione all'inizio dell'anno scolastico presso l'Ufficio Tecnico.

Le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico, derivanti da trasferimenti di residenza e/o cambiamento scuola, potranno sempre essere accettate se compatibili con il Piano di Trasporto Annuale e con le esigenze organizzative del servizio, secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

Non verranno ammessi alla fruizione del servizio gli alunni i cui genitori /tutori siano morosi relativamente al pagamento del servizio riferito a periodi pregressi.

ART. 6 – RESPONSABILITA' DELLE FAMIGLIE

Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni della scuola dell'infanzia e delle classi I e II della scuola primaria si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio; in caso di impedimento devono espressamente delegare per iscritto un altro familiare o, comunque, un adulto di riferimento. In caso di urgenza, dovrà esserne data immediata comunicazione alle scuole.

L'accettazione dell'obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus è condizione indispensabile per accedere al servizio.

La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità. Non può essere attribuita all'autista e all'accompagnatore alcuna responsabilità per fatti accaduti durante detto percorso.

Nel caso di alunni che frequentano le classi III, IV e V della scuola Primaria e la scuola Secondaria di Primo Grado, la famiglia può autorizzare l'autista a lasciare il bambino alla fermata perchè rientri autonomamente all'abitazione; in tal caso dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione da parte di un genitore, nella quale la famiglia si assume ogni responsabilità in merito.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di negare tale autorizzazione qualora rilevi la sussistenza di situazioni di pericolo per la sicurezza del bambino.

Non essendo previsto presso la scuola Secondaria di Primo Grado il servizio di pre-scuola, nel caso gli alunni dovessero, per effetto del trasporto, arrivare in anticipo rispetto agli orari delle lezioni, il genitore, nel sottoscrivere la domanda del servizio di trasporto, solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità anche per il periodo intercorrente tra la discesa dallo scuolabus e l'entrata in classe.

L'iscrizione al servizio comporta il suo utilizzo con continuità e regolarità. Al fine di evitare possibili disagi, le famiglie dovranno comunicare tempestivamente agli autisti eventuali giorni e/o periodi di non utilizzo del servizio stesso per sopravvenute esigenze familiari o per la frequenza a corsi extrascolastici.

Nel caso i ragazzi fossero costretti a scendere dallo scuolabus ad una fermata diversa da quella abituale i genitori dovranno darne comunicazione al personale delle scuole di competenza, il quale provvederà ad informare gli autisti.

ART. 8 – ACCOMPAGNATORI

Al fine di garantire una maggiore sicurezza sugli scuolabus, l'Amministrazione Comunale prevede un servizio di accompagnamento per gli alunni della scuola dell'infanzia.

Nei confronti dei bambini trasportati; l'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

- Cura le operazioni di salita e discesa dei bambini dallo scuolabus;
- Cura la consegna dei bambini della scuola di competenza agli insegnanti o al personale ausiliario, e al ritorno cura il loro ritiro, con modalità da determinare in accordo con la scuola in modo da evitare situazioni di pericolo o disservizi;
- Sorveglianza i bambini durante il percorso dello scuolabus, avendo cura di evitare tutte le situazioni che possono ledere la sicurezza dei bambini stessi;
- Negli altri casi, qualora il genitore o chi da lui delegato non fosse presente alla fermata per la presa in consegna del figlio, l'autista provvederà a contattare telefonicamente il genitore per avvertirlo dell'accaduto e qualora lo stesso fosse irreperibile, l'alunno al termine del servizio sarà riportato presso la scuola di competenza ed affidato al personale scolastico o sarà dato in consegna al personale in servizio presso il Comune.

Il responsabile del Servizio, messo al corrente dell'accaduto, informerà per iscritto i genitori dell'alunno mettendoli a conoscenza che se la situazione sopradescritta dovesse ripetersi più di una volta, il servizio sarà sospeso ed i genitori dovranno motivare il loro comportamento, oltre ad impegnarsi a ritirare il proprio figlio alla fermata.

ART. 9 – COMPORTAMENTO UTENTI

Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare dovranno rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti, l'accompagnatore e/o l'autista e non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi.

Autisti ed accompagnatori sono tenuti a comunicare al Responsabile del Servizio l'uso improprio del servizio da parte degli iscritti.

In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta dell'accompagnatore e/ dell'autista, il Responsabile del Servizio segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato e alla scuola frequentata. Dopo tre

segnalazioni scritte l'utente potrà essere temporaneamente escluso dal servizio, senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito. Di tale sospensione sarà data comunicazione alla scuola.

I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli individuati dall'accompagnatore o dall'autista.

ART. 10 - PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune ogni anno con provvedimento della Giunta Comunale stabilisce la quota da porre a carico delle famiglie degli utenti.

Detta quota è rapportata all'intero anno scolastico e dovrà essere corrisposta in due rate anticipate, le quali dovranno essere versate rispettivamente entro il 31 luglio ed entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le tariffe saranno differenziate rispetto alle tipologie richieste del Servizio: andata/ritorno, solo andata, solo ritorno ed anche in base al numero di fruitori dello stesso nucleo familiare.

Il mancato utilizzo del servizio senza che il richiedente ne abbia comunicato per iscritto eventuale rinuncia entro il 30 settembre, comporta l'obbligo di versamento delle quote dovute.

Qualora l'utente non effettui il pagamento, entro il termine stabilito, il Servizio di Tecnico del Comune provvederà ad inviare allo stesso un sollecito (in forma di raccomandata A/R), con un invito a provvedere al pagamento entro un termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del sollecito.

Decorso inutilmente tale termine, il servizio verrà sospeso sino al saldo della quota dovuta. In caso di ulteriore mancato pagamento, si procederà al recupero di quanto dovuto mediante esecuzione forzata ai sensi di legge.

Per gli alunni le cui famiglie residenti nel comune di Montù Beccaria versano in condizioni di disagio, dovrà essere presentata prima dell'inizio dell'anno scolastico, idonea documentazione presso gli uffici dei servizi sociali del Comune di Montù Beccaria per richiedere eventuale riduzione/esonero del pagamento del servizio.

Non sono previste riduzioni di pagamento per coloro che usufruiscono del trasporto in modo parziale. Il mancato utilizzo del servizio per un periodo continuativo o saltuario o in caso di sospensione del servizio a seguito di richiami scritti non dà diritto ad alcun rimborso della tariffa.

Nel caso in cui il genitore che abbia fatto richiesta del servizio non desideri più avvalersene, deve presentare formale rinuncia scritta all'Ufficio Tecnico del Comune. Dal mese successivo l'utente sarà esonerato dal pagamento della quota compartecipativa.

ART. 11 - TRASPORTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE ED EXTRASCOLASTICHE

Lo scuolabus di proprietà comunale è a disposizione nei giorni e negli orari annualmente comunicati dalla scuola Materna, Primaria e Secondaria di Primo Grado, per viaggi a scopo culturale - didattico, regolarmente autorizzate dall'autorità scolastica competente, a condizione che le date vengano di volta in volta autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale può estendere l'utilizzo dello scuolabus a favore di attività extrascolastiche, organizzate dalla stessa o realizzate in collaborazione con altri enti o associazioni.

All'inizio di ogni anno scolastico l'Ufficio Tecnico provvede a comunicare ad ogni scuola la disponibilità in termine di giorni ed orari per richieste relative a visite didattico - culturali.

La Dirigenza Scolastica deve trasmettere le richieste con almeno una settimana d'anticipo, con l'indicazione della destinazione, il numero delle classi e l'elenco degli alunni presenti. In caso di sovrapposizione di richieste l'Ufficio Tecnico provvederà a segnalarlo alla Dirigenza Scolastica, al fine della valutazione delle priorità, da parte della stessa.

Per motivi organizzativi, l'Amministrazione consentirà l'uso dello scuolabus, per una sola visita didattica giornaliera dalle ore 9.30 alle 12.00 salvo esigenze particolari da valutare singolarmente.

Durante le attività extrascolastiche (Grest, Centri Estivi ecc.), lo scuolabus sarà messo a disposizione, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, per i trasporti ordinari (casa – sede del Centro Estivo) e per le uscite/gite programmate all'interno delle attività.

Sarà consentito l'utilizzo ai ragazzi residenti nel Comune di Montù Beccaria e compatibilmente con i posti disponibili, anche ai bambini residenti nei Comuni convenzionati.

Per quanto concerne lo svolgimento di attività didattiche, l'accompagnatore dovrà essere persona dipendente dell'ente scolastico.

Per quanto concerne lo svolgimento di attività extrascolastiche, l'accompagnatore dovrà essere persona maggiorenne indicata dal responsabile della manifestazione.

ART. 12 – NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Per l'anno scolastico 2011/2012 i termini e le scadenze organizzative precedenti l'inizio dell'anno scolastico (settembre 2011) non potranno considerarsi vincolanti.

Per quanto non contenuto nel presente regolamento, si rimanda agli altri atti e regolamenti comunali ed alle disposizioni normative e regolamenti in materia.